**CONVENZIONE DEI PERCORSI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO**

TRA

L’I.I. S. “C. BERETTA”BSIS00600C con sede in Gardone Val Trompia Via Matteotti 299, codice fiscale 92008590173 d’ora in poi denominato “soggetto promotore”, rappresentato dal dott. Stefano Retali, nato a Piombino il 27/4/1961, codice fiscale RTLSFN61D27G687H;

E

# La DITTA/ENTE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Via \_\_\_\_\_\_\_\_,codice fiscale/Partita ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentato dal Sig./ra\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# nato/a a­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, codice

fiscale­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Premesso che**

- ai sensi del Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della legge24 giugno 1997, n.196, sono promossi tirocini formativi e di orientamento al fine di realizzare momenti di alternanzatra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante laconoscenza diretta del mondo del lavoro;

- ai sensi dell’art. 1 DLgs 77/05, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovanil’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

- ai sensi dell’art. 21 della l.r. n. 19/2007, “gli allievi possono svolgere i percorsi formativi attraverso l’alternanzadi studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo e della bottega-scuola di cui agli articoli 18 e19 della legge regionale n. 22/2006”;

- le attività formative di alternanza scuola-lavoro sono soggette all’applicazione del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;

- la Giunta di Regione Lombardia con delibera n° 3153 del 20/3/2012 ha approvato gli indirizzi Regionali in materia di tirocini

- la legge 107/2015 all'art. 1 comma 33 e seguenti ha potenziato i percorsi di alternanza scuola lavoro previsti dalle norme precedenti, prevedendo una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio per i licei e di almeno 400 ore sempre nel triennio per tecnici e professionali

- l’art. 1 commi 784-787 della legge 145/2018 che ha eliminato la denominazione “Alternanza scuola lavoro” per introdurre l’attuale denominazione di “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e ha rimodulato i monte ore triennali obbligatori fissati dalla legge 107/2015, nel modo seguente: un minimo di 90 ore per il Licei, 150 per i tecnici e 210 per i Professionali.

**Si conviene quanto segue:**

**Art. 1.**

La DITTA/ENTE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, qui di seguito indicata/o anche come il “soggetto ospitante”, si impegna ad accoglierea titolo gratuito presso le sue strutture gli studenti dell’IIS Beretta in alternanza scuola-lavoro su proposta dell’Istituto stesso, di seguito indicato come il “soggetto promotore”.

**Art. 2.**

1. L’accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non costituiscerapporto di lavoro.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, al lavoratore è equiparato lo studente in alternanzascuola lavoro ex art. 2 comma 1 lettera a) decreto citato.

3. L’attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola – lavoro è congiuntamente progettatae verificata da un tutor designato dal soggetto promotore denominato “tutor scolastico” e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante, denominato “tutor esterno”;

4. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle acquisizioni è del Soggettopromotore.

5. L’accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non faacquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

**Art. 3.**

1. Il tutor interno svolge funzioni di:

a) informazione, accoglienza e consulenza presso l’Istituzione scolastica nei confronti degli allievi e dei genitori; tale informazione dovrà riguardare altresì la disciplina della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

b) organizzazione e coordinamento delle attività dell’allievo;

c) redazione del report finale;

d) verifica dell’avvenuta formazione/informazione dello studente, a cura del soggetto promotore, in materia dinorme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (si veda art. 5 comma 2 della presente convenzione);

e) certificazione, nel piano formativo, delle eventuali competenze già acquisite dallo studente in materia di salutee sicurezza nei luoghi di lavoro;

f) verifica del rispetto da parte del soggetto ospitante di quanto indicato nella presente convenzione

g) collaborazione col tutor esterno all’individuazione del percorso formativo.

2. Il tutor esterno svolge funzioni di:

a) informazione/formazione sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;

b) accoglienza, accompagnamento e formazione nella struttura ospitante;

c) predisposizione della dichiarazione delle competenze acquisite in contesto lavorativo;

d) collaborazione col tutor scolastico all’individuazione del percorso formativo;

e) garantire il rispetto dello specifico percorso formativo, anche per quanto concerne la sicurezza e salute nei luoghidi lavoro.

3. I tutor scolastico ed esterno condividono i seguenti compiti:

a) predisposizione delpiano formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salutenei luoghi di lavoro. In particolare, il tutor scolastico dovrà collaborare col tutor esterno al fine dell’individuazionedelle mansioni/attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dellostudente;

b) controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso;

c) raccordo tra le esperienze formative in aula, laboratorio e quelle in contesto lavorativo;

d) elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorrono alla valutazionee alla certificazione delle competenze professionali e trasversali da parte del Consiglio di classe;

e) garantire il rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all’art. 20 D. Lgs.81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal pianoformativo saranno segnalati dal tutor esterno al tutor scolastico affinché quest’ultimo possa porre in essere le azioninecessarie.

**Art. 4**

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola – lavoro il beneficiario/i beneficiari del percorso formativo ètenuto/sono tenuti a:

a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;

b) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tal scopo;

c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processiproduttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell’attività formativa in contesto lavorativo;

d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altreevenienze;

e) rispettare gli obblighi di cui al D.lgs. 81/2008, art. 20.

f) a compilare un questionario al termine del percorso di alternanza con cui esprimere le proprie valutazioni rispetto alla esperienza affrontata, alle caratteristiche del contesto professionale conosciuto, alla efficacia ed alla coerenza del percorso con il proprio indirizzo di studio, in base a quanto previsto dalla legge 107 art. 1 comma 37

**Art. 5**

1. Il soggetto promotore assicura il beneficiario/i beneficiari del percorso in alternanza scuola – lavoro contro gliinfortuni sul lavoro presso l’INAIL nella forma speciale della gestione per conto dello Stato di cui all’articolo 127 e 190 comma 2, del testo unico approvatocon D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Regolamento D.M 10/10/1985, nonché per la responsabilità civile presso la compagnia assicurativa operantinel settoreBENACQUISTA ASSICURAZIONI Snc con sede in Latina- Agenzia di Milano - polizza n. 22185.

In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso formativo, il soggetto ospitante si impegna a segnalarel’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numerodella polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

* Nell’affidare gli studenti all’azienda ospitante, tener conto delle capacità, degli interessi e delle condizioni degli stessi, in rapporto alla loro salute e per assicurare la loro sicurezza;
* Informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008 e di quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni n° 221 del 21 dicembre 2011;
* Designare un tutor scolastico che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);
* Elaborare una scheda di valutazione sulla struttura convenzionata, nella quale si esamini la specificità del potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione

**Art. 6**

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

a) Garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite di un tutor aziendale, l’assistenza e la formazionenecessarie al buon esito dell’attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite incontesto non formale;

b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro, prevedendo nel DVR le azioni di prevenzione necessarie per abbattere i rischi potenziali e prevedibili conseguenti alla presenza degli studenti nella struttura aziendale

c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor aziendaleper verificare l’andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l’intero percorso formativoe per la stesura della relazione finale;

d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;

e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezzae salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

**Art. 7**

1. La presente convenzione decorre dalla data odierna sotto indicata e ha durata annuale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. E’ in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzionein caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del percorso formativopersonalizzato.

Gardone Val Trompia,13/09/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO …………………………………

(Dott. Stefano RETALI) [denominazione Soggetto Ospitante]

Legale rappresentante Legale rappresentante